



ISTITUTO CULTURALE LADINO VIGO DI FASSA (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n. 68 di data 22 giugno 2016

OGGETTO:

Affido incarichi, ai sensi dell'art. 39-sexies, comma 2 del Capo I bis della L.P.19 luglio 1990, n. 23, per la realizzazione di disegni e di una serie di scatti fotografici destinati alla pubblicazione del volume II del "Quant - Abbigliamento tradizionale in Val di Fassa"

(Impegno di spesa di Euro 625,00 – Capitolo 51450/1)

(Impegno di spesa di Euro 625,00 – Capitolo 51450/1)

(Impegno di spesa per IRAP istituzionale di Euro 106,26 – Capitolo 51160/1)

IL DIRETTORE

- visto il Piano dell'Attività Triennale 2016-18, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 30 di data 30 dicembre 2015 e più specificatamente al punto 2. *Ricerca, attività editoriale e divulgativa*, nonché il Piano triennale degli interventi al punto 2.2 laddove si annuncia la volontà di portare a compimento l'opera "Guant – Abbigliamento tradizionale in Val di Fassa", con la pubblicazione del secondo volume;
- dato atto che il progetto "Guant" si è proposto di raccogliere, ordinare e studiare sistematicamente tutta la documentazione disponibile, dentro e fuori dagli archivi del Museo, al fine di pervenire ad una pubblicazione che illustri in maniera completa e accattivante i caratteri dell'abito tradizionale fassano, le sue diverse forme e tipologie, la sua evoluzione storica fino alla sua assunzione, in età moderna, a simbolo dell'identità ladina della comunità di Fassa;
- considerato che nel secondo volume saranno illustrate le collezioni di vestiario e di gioielli tradizionali presenti presso il Museo Ladino o documentate sul territorio, rimaste escluse dal primo volume per motivi legati alla mole di materiale indagato e all'eccessivo numero di pagine che ne sarebbe risultato;
- rilevata ora la necessità di provvedere alla realizzazione di fotografie ritraenti gli ultimi acquisti del museo e i nuovi materiali individuati sul territorio anche a seguito della grande diffusione e gradimento ottenuti dal primo volume;
- rilevata inoltre la necessità di provvedere alla realizzazione di una serie di disegni in bianco e nero per illustrare alcuni elementi dell'abbigliamento non più reperibili ma identificabili attraverso fotografie storiche non sempre adatte alla stampa;
- considerato che nel volume I sono già presenti disegni ed immagini realizzati appositamente per il progetto che hanno un'impostazione ed uno stile grafico ben preciso che si ritiene necessario mantenere anche nel secondo volume;
- accertato che le immagini del primo volume sono state realizzate dal fotografo amatoriale Alberto Chiocchetti ■ ■■■■■ appassionato e studioso anche dell'abbigliamento tradizionale e che i disegni sono stati realizzati dalla sig.ra Letizia Soldà di Pozza di Fassa;
- verificato che il lavoro svolto in occasione della realizzazione del volume I è stato rigoroso ed accurato ed ha riscosso commenti molto positivi;
- rilevato dunque che, in relazione alla natura specifica ed artistica della prestazione richiesta, si rende necessario anche in questo caso, l'affidamento di un incarico ad un soggetto esterno, in possesso di adeguata qualificazione professionale, anche al fine di concretizzare la realizzazione delle immagini e delle illustrazioni in tempi brevi;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. ed in particolare il Capo I bis "Incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione ;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2557 di data 7 dicembre 2006 "Affidamento di incarichi di studio, di ricerca di consulenza e di collaborazione:

disposizioni attuative delle norme di cui al Capo I Bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 introdotto dalla legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 9;

- vista la circolare del Dipartimento Organizzazione Personale e Affari generali della Provincia Autonoma di Trento di data 5 novembre 2008, prot. n. 2123 come modificata con circolari prot. n. 39967 di data 27 gennaio 2016 (ns. prot. di arrivo n. 177/2016) e prot. 141240 di data 17 marzo 2016 (ns. prot. di arrivo n. 529/2016);
- accertato che l'art. 39 sexies del capo I bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 autorizza il ricorso a personale esterno per attività complesse che presuppongono nel prestatore il possesso di una professionalità altamente qualificata che può essere affidata in via fiduciaria;
- verificato che le prestazioni oggetto del presente provvedimento hanno esattamente tali caratteristiche di specializzazione, presupponendo infatti delle competenze artistiche che giustificano l'affidamento di tipo fiduciario;
- verificata quindi, per le vie brevi, la disponibilità di entrambi ad una nuova collaborazione;
- vista la lettera di data 07 giugno 2016 (n. prot. n. 979/2016 di data 8 giugno 2016) presentata dal Sig. Alberto Chiocchetti, con la quale egli si dichiara disponibile alla realizzazione di un servizio fotografico concernente l'abbigliamento tradizionale festivo e quotidiano presente negli archivi del Museo Ladino, finalizzato alla pubblicazione del secondo volume "Guant - L'abbigliamento tradizionale in val di Fassa", a fronte di un compenso lordo forfettario ed onnicomprensivo di € 625,00;
- vista inoltre la lettera di data 16 giugno 2016 (n. prot. n. 1037/2016 di data 20 giugno 2016) della Sig.ra Letizia Soldà, rettificata con successiva comunicazione di data odierna (ns. prot. 1049/2016) nella quale dichiara la propria disponibilità ad assumere un incarico di collaborazione occasionale per il lavoro di illustrazione relativo al secondo volume del libro "Guant" a fronte di un compenso lordo forfettario e onnicomprensivo di € 625,00;
- ritenuto il compenso richiesto da entrambi i collaboratori congruo in relazione alla prestazione richiesta ;
- acquisita la seguente documentazione prevista dall'art. 39 octies comma 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23:
 - attestazione esperienza maturata (curriculum vitae);
 - dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'art. 39 septies, comma 3 e 39 novies della legge 23/1990 e s.m., nonché dall'art. 53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e l'insussistenza di cause di conflitto di interesse di cui alla L. 190/12;
- preso atto che non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione previste dagli articoli 39 septies comma 3) e 39 novies del capo I bis della L.P., n. 23, nonché dall'art. 53 bis della L.P. 3 aprile 1997, n. 7;

- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2986 di data 23 dicembre 2010, avente ad oggetto "Nuovi criteri per il calcolo del periodo massimo di durata degli incarichi di cui agli articoli 39 sexies e 39 duodecies della legge provinciale 19 settembre 1990, n. 23";
- rilevato che gli incarichi in argomento non superano i limiti imposti nella citata deliberazione, come esposto nella seguente tabella:

COLLABORATRICE: LETIZIA SOLDA'	ANNO	Importo contrattuale	calcolo giorni virtuale	importo presunto	calcolo giorni 2016	totale giorni virtuali
DET. N. 50/2009	2009	€ 2.500,00	31	€ -		
DET. 56/2010	2010	€ 1.275,00	16	€ -		
DET. 79/2013	2013	€ 1.875,00	23			
				€ 625,00	8	77
						Valore < 1095

COLLABORATRICE: ALBERTO CHIOCCHETTI	ANNO	Importo contrattuale	calcolo giorni virtuale	importo presunto	calcolo giorni 2016	totale giorni virtuali
DET. N. 66/2011	2011	€ 1.000,00	12	€ -		
DET. 79/2013	2013	€ 3.100,00	38			
				€ 625,00	8	58
						Valore < 1095

- rilevato che i rapporti contrattuali in argomento si configurano come prestazione d'opera intellettuale e rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 39 sexies "Incarichi di studio, di ricerca e di consulenza" della legge provinciale n. 23/1990;
- rilevato altresì che i rapporti contrattuali oggetto del presente provvedimento si configurano fiscalmente come prestazioni occasionali;
- visti gli schemi di contratto allegati che del presente atto formano parte integrante e sostanziale;
- dato atto che gli incarichi verranno svolti presso la residenza dei collaboratori, senza obbligo alcuno di orario ed in completa autonomia organizzativa;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2114 di data 27 novembre 2015 "Direttive per l'attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2016 da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia", che ha previsto in materia di incarichi di studio, ricerca e consulenza per l'anno 2016 e successivi quanto segue:

....

b) Spesa per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza

Per ciascuno degli esercizi 2016, 2017, 2018 gli enti e le agenzie possono affidare nuovi incarichi per un importo complessivo (corrispettivo totale lordo) non superiore al 35% delle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008 e 2009.

....

Disposizioni comuni per i punti b) e c)

Dai limiti sopra definiti restano escluse:

- le spese indispensabili purché connesse all'attività istituzionale dell'ente o dell'agenzia, le quali comunque devono essere assunte secondo criteri di sobrietà e motivate nella relazione che accompagna il bilancio;
- le spese sostenute per la realizzazione di interventi cofinanziati per almeno il 50% da soggetti esterni, in particolare a valere sui fondi finanziati dall'Unione Europea;

- ritenuto che i rapporti di collaborazione oggetto del presente provvedimento, siano da ricondurre senza dubbio all'attività istituzionale dell'ente in quanto volti alla pubblicazione di un volume che raccoglie lo studio sull'abbigliamento tradizionale in Val di Fassa, realizzando quelle che sono le finalità di cui all'art. 1 dello Statuto;

- ritenuto che non sussistono i presupposti di applicabilità della legge 13 agosto 2010, n. 136, articolo 3 relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto indicato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti con determinazione n. 10 di data 22 dicembre 2010 e n. 4 di data d. 7 luglio 2011;

- visto il D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" come modificata ed integrato dal D. Lgs 15 novembre 2012, n. 218, e dato atto che non è richiesta la documentazione antimafia per i provvedimenti. Gli atti e i contratti di cui all'art. 83 del citato decreto (contratti di importo inferiore ad Euro 150.000,00);

- visto il D.Lgs. 82/2005, il D.L. 145/2013 e la circolare APAC di data 21 ottobre 2015, relativa alla firma in modalità elettronica per i contratti di appalto e dato atto che il rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento non rientra in tale tipologia contrattuale;

- visto il D.lgs. 196/2003 in materia di trattamento dati personali;

- visto il D.Lgs. 118/2011 e la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 in materia di armonizzazione dei bilanci;

- visto il regolamento "Funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del Dirigente dell'Istituto Culturale Ladino di Vigo di Fassa (TN)", approvato con deliberazione n. 23 di data 31 marzo 2000 e modificato

con deliberazione n. 29 di data 20 aprile 2000 ed approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1366 di data 2 giugno 2000;

- vista la determinazione del Direttore n. 69 di data 3 settembre 2014 con la quale la dott.ssa Brovadan Daniela veniva incaricata a sostituire il Direttore dell'Istituto Culturale Ladino in caso di sua assenza o impedimento per periodi inferiori a trenta giorni, ai sensi dell'art. 34, comma 2, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni;
- visto l'art. 56 e l'Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011;
- visto il Bilancio di previsione 2016-2018 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 41 di data 30 dicembre 2015;
- accertata la disponibilità dei fondi ai capitoli 51450/1 e 51160/1 dell'esercizio finanziario 2016;


d e t e r m i n a

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'art. 39-sexies, del Capo I bis della L.P. 23/90, al sig. Alberto Chiocchetti [REDACTED] [REDACTED] l'incarico di collaborazione occasionale avente ad oggetto la realizzazione di un servizio fotografico sull'abbigliamento tradizionale in Val di Fassa destinato alla pubblicazione sul II volume della pubblicazione Guant – Abbigliamento tradizionale in Val di Fassa, a fronte di un compenso forfettario onnicomprensivo lordo di € 625,00;
2. di affidare inoltre, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'art. 39-sexies, del Capo I bis della L.P. 23/90 alla dott.ssa Letizia Soldà, nata a Cavalese (TN) il 25.02.1986 C.F. SLDLTZ86B65C372P l'incarico di collaborazione occasionale avente ad oggetto la riproduzione tipologica a disegno in bianco e nero delle illustrazioni destinate alla pubblicazione del II volume della pubblicazione Guant – Abbigliamento tradizionale in Val di Fassa” a fronte di un compenso forfettario onnicomprensivo lordo di € 625,00;
3. di dare atto che gli incarichi di cui ai punti precedenti dovranno essere conclusi entro 30 giorni dall'approvazione del presente provvedimento;
4. di approvare gli schemi di contratto allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che gli incarichi di cui al presente provvedimento si configurano come lavoro autonomo occasionale in quanto non superano i trenta giorni e gli importi non sono superiori ad € 5.000,00 e che i compensi dovuti verranno liquidati, su richiesta, in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare nota d'addebito corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziali e previo accertamento dell'avvenuta regolare prestazione d'opera;
6. di impegnare la somma di Euro 625,00 relativa al compenso lordo del collaboratore di cui al punto 1, al capitolo 51450/1 del bilancio gestionale 2016-2018 per

l'esercizio finanziario 2016, che presenta la necessaria disponibilità;

7. di impegnare inoltre la somma di Euro 625,00 relativa al compenso lordo del collaboratore di cui al punto 2, al capitolo 51450/1 del bilancio gestionale 2016-2018 per l'esercizio finanziario 2016, che presenta la necessaria disponibilità;
8. di impegnare infine l'importo di Euro 106,26 relativo all' IRAP al capitolo 51160/1 del bilancio gestionale 2016-2018 per l'esercizio finanziario 2016, che presenta la necessaria disponibilità.

Firmato da: BROVADAN DANIELA
Motivo: competenza
Luogo: vigo di fassa
Data: 22/06/2016 16:31:12



Allegati: schemi di contratto

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE


ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della legge provinciale 14.09.79, n. 7 e successive modificazioni

CAPITOLO	ESERCIZIO	N. IMPEGNO	IMPORTO
51450/1	2016	224	625,00
51450/1	2016	225	625,00
51160/1	2016	226	106,26

Vigo di Fassa, 22 giugno 2016

Firmato da: DEFRANCESCO MARIANNA
Motivo: regolarità contabile
Luogo: vigo di fassa
Data: 22/06/2016 16:29:56



Per copia conforme all'originale

Vigo di Fassa,

IL DIRETTORE
dott. Fabio Chiocchetti

SCHEMA DI CONTRATTO

Tra l'Istituto Culturale Ladino, con sede in Vigo di Fassa, Strada de la Pieif, 7, C.F. 00379240229, (di seguito denominato "ICL"), rappresentato da:

- dott.sa Daniela Brovadan, nata a Cavalese (TN) il 28.09.1975, che interviene ed agisce nella sua qualità di sostituto del Direttore dell'ICL;

e

- dott.ssa Letizia Soldà, nata a Cavalese (TN) il 25.02.1986, residente a Pozza di Fassa, Strada de Sot Comedon, 7 C.F. SLDLTZ86B65C372P

premessi

che con determinazione del Direttore n. ____ di data ____ giugno 2016 l'ICL ha affidato alla dott.ssa Letizia Soldà un incarico di collaborazione occasionale,

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

L'ICL affida alla dott.ssa Letizia Soldà, nata a Cavalese (TN) il 25.02.1986, residente a Pozza di Fassa, Strada de Sot Comedon, 7 C.F. SLDLTZ86B65C372P (di seguito denominata collaboratore) che accetta, un incarico avente ad oggetto la riproduzione tipologica a disegno in bianco e nero delle illustrazioni destinate alla pubblicazione del II volume della pubblicazione "Guant – Abbigliamento tradizionale in Val di Fassa".

Articolo 2

(Qualificazione, tempi, durata della collaborazione)

Le sottoscritte parti espressamente e senza riserve riferiscono l'oggetto del presente contratto ad attività di collaborazione escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione. Il presente contratto è sottoscritto ai sensi dell'art. 39-sexies, comma 2 della L.P. 23/1990. La collaborazione oggetto del presente contratto ha inizio il 22 giugno 2016 e terminerà entro 30 giorni, fatta salva la possibilità di proroga concordata tra le parti.

Articolo 3

(Esecuzione della prestazione)

Il collaboratore si impegna a svolgere personalmente l'incarico affidatogli, senza facoltà di delega a terzi, in piena autonomia, senza obblighi di orario né di esclusività. In particolare si specifica che il collaboratore:

1. non è soggetto al potere direttivo e disciplinare da parte dell'Amministrazione, salvo il necessario coordinamento programmatico e generale esercitato dalla Direzione di questo istituto al fine di utilizzare compiutamente la sua prestazione professionale e pertanto svolgerà la prestazione senza vincolo di subordinazione, in totale autonomia organizzativa operativa, negli orari che andrà autonomamente a determinare e senza alcun vincolo logistico;
2. dovrà svolgere la prestazione personalmente, a suo esclusivo rischio, mentre l'ente si impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria al collaboratore, al fine di agevolare lo stesso nello svolgimento dell'attività sopraindicata e a fornire

al soggetto incaricato tutto il materiale informativo in suo possesso che dovesse risultare necessario ai fini di un più agevole svolgimento dell'incarico.

Articolo 4

(Obbligo di riservatezza e di correttezza)

E' fatto divieto al collaboratore di divulgare o rivelare a terzi o di utilizzare, a proprio o altrui profitto o ad altrui danno, le informazioni di cui sia venuto a conoscenza per ragione della prestazione svolta e per le quali non sia previsto l'accesso al pubblico.

L'ICL e il collaboratore si impegnano a trattare i dati personali provenienti rispettivamente dal collaboratore e da parte committente unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela e rispetto dei dati personali.

Ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ed ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi) e della l.p. 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni) il collaboratore si impegna a rendere una dichiarazione in merito all'inesistenza o meno di conflitti di interesse, conformandosi altresì al disposto del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1217 del 18 luglio 2014.

Articolo 5

(Corrispettivo)

L'ICL si impegna a versare al collaboratore, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, un compenso lordo pari a Euro 625,00. Le Parti espressamente riconoscono che gli importi indicati nel presente articolo sono comprensivi di tutto quanto spettante al collaboratore, il quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

Articolo 6

(Modalità e tempi di pagamento)

L'ICL corrisponderà al collaboratore la somma di cui al precedente art. 5, in un'unica soluzione, su richiesta e dietro presentazione di nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziale.

Articolo 7

(Facoltà di recesso)

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente contratto mediante comunicazione alla controparte almeno 15 (quindici) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte del collaboratore, il compenso dovuto a quest'ultimo verrà rideterminato dall'ICL in base all'attività effettivamente svolta dallo stesso fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di recesso, le parti fanno rinvio agli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile.

L'ICL si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto per inadempimento, anche parziale, della controparte, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, qualora riscontri la violazione degli obblighi di qualsiasi tipo da parte del collaboratore.

Il contratto sarà risolto di diritto in caso di mancata sussistenza di legge (rilevabile in qualunque momento) in capo all'incaricato ed in particolare a seguito della verifica della

dichiarazione attestante l'assenza di situazioni di incompatibilità previste dall'art. 39 novies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, senza che nulla sia dovuto all'incaricato per l'eventuale lavoro svolto e salvo risarcimento del danno in capo all'amministrazione.

Articolo 8
(Clausola Penale)

Nel caso di inadempimento definitivo degli obblighi contrattuali da parte del collaboratore nell'esatta esecuzione della prestazione, l'ICL quantifica il danno in un importo pari a 1/10 (un decimo) del compenso pattuito.

Articolo 9
(Modifiche o integrazioni al contratto)

Qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti per iscritto.

Articolo 10
(Utilizzazione e pubblicazione dei risultati)

Il collaboratore cede all'ICL ogni e qualsiasi diritto sull'attività svolta e sul prodotto ottenuto, senza avere nulla a pretendere. L'ICL potrà liberamente utilizzare il risultato derivante dall'attività oggetto del presente contratto allo scopo di diffonderlo ed agevolarne la conoscenza.

Articolo 11
(Clausola di rinvio)

Per quanto non espressamente pattuito, le parti rinviando alla disciplina vigente in materia di contratti di consulenza, nonché agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente contratto.

Articolo 12
(Foro competente)

Competente a risolvere eventuali controversie che dovessero sorgere dall'applicazione del presente contratto è il Foro di Trento.

Per l'ISTITUTO CULTURALE LADINO
Dott.sa Brovadan Daniela

IL COLLABORATORE
dott.ssa Letizia Soldà

SCHEMA DI CONTRATTO

Tra l'Istituto Culturale Ladino, con sede in Vigo di Fassa, Strada de la Pieif, 7, C.F. 00379240229, (di seguito denominato "ICL"), rappresentato da:

• dott.sa Daniela Brovadan, [REDACTED], che interviene ed agisce nella sua qualità di sostituto del Direttore dell'ICL;

e

• sig. Chiocchetti Alberto, [REDACTED]
[REDACTED]

premessso

che con determinazione del Direttore n. ____ di data ____ giugno 2016 l'ICL ha affidato al sig. Chiocchetti Alberto un incarico di collaborazione occasionale ,

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

L'ICL affida al sig. Chiocchetti Alberto, [REDACTED] (di seguito denominata collaboratore) che accetta, un incarico avente ad oggetto la realizzazione di un servizio fotografico sull'abbigliamento tradizionale in Val di Fassa destinato alla pubblicazione sul II volume della pubblicazione Guant – Abbigliamento tradizionale in Val di Fassa.

Articolo 2

(Qualificazione, tempi, durata della collaborazione)

Le sottoscritte parti espressamente e senza riserve riferiscono l'oggetto del presente contratto ad attività di collaborazione escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione. Il presente contratto è sottoscritto ai sensi dell'art. 39-sexies, comma 2 della L.P. 23/1990. La collaborazione oggetto del presente contratto ha inizio il 22 giugno 2016 e terminerà entro 30 giorni, fatta salva la possibilità di proroga concordata tra le parti.

Articolo 3

(Esecuzione della prestazione)

Il collaboratore si impegna a svolgere personalmente l'incarico affidatogli, senza facoltà di delega a terzi, in piena autonomia, senza obblighi di orario né di esclusività. In particolare si specifica che il collaboratore:

3. non è soggetto al potere direttivo e disciplinare da parte dell'Amministrazione, salvo il necessario coordinamento programmatico e generale esercitato dalla Direzione di questo istituto al fine di utilizzare compiutamente la sua prestazione professionale e pertanto svolgerà la prestazione senza vincolo di subordinazione, in totale autonomia organizzativa operativa, negli orari che andrà autonomamente a determinare e senza alcun vincolo logistico;
4. dovrà svolgere la prestazione personalmente, a suo esclusivo rischio, mentre l'ente si impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria al collaboratore, al fine di agevolare lo stesso nello svolgimento dell'attività sopraindicata e a fornire al soggetto incaricato tutto il materiale informativo in suo possesso che dovesse risultare necessario ai fini di un più agevole svolgimento dell'incarico.

Articolo 4

(Obbligo di riservatezza e di correttezza)

E' fatto divieto al collaboratore di divulgare o rivelare a terzi o di utilizzare, a proprio o altrui profitto o ad altrui danno, le informazioni di cui sia venuto a conoscenza per ragione della prestazione svolta e per le quali non sia previsto l'accesso al pubblico.

L'ICL e il collaboratore si impegnano a trattare i dati personali provenienti rispettivamente dal collaboratore e da parte committente unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela e rispetto dei dati personali.

Ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ed ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi) e della l.p. 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni) il collaboratore si impegna a rendere una dichiarazione in merito all'inesistenza o meno di conflitti di interesse, conformandosi altresì al disposto del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1217 del 18 luglio 2014.

Articolo 5

(Corrispettivo)

L'ICL si impegna a versare al collaboratore, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, un compenso lordo pari a Euro 625,00. Le Parti espressamente riconoscono che gli importi indicati nel presente articolo sono comprensivi di tutto quanto spettante al collaboratore, il quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

Articolo 6

(Modalità e tempi di pagamento)

L'ICL corrisponderà al collaboratore la somma di cui al precedente art. 5, in un'unica soluzione, su richiesta e dietro presentazione di nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziale.

Articolo 7

(Facoltà di recesso)

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente contratto mediante comunicazione alla controparte almeno 15 (quindici) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte del collaboratore, il compenso dovuto a quest'ultimo verrà rideterminato dall'ICL in base all'attività effettivamente svolta dallo stesso fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di recesso, le parti fanno rinvio agli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile.

L'ICL si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto per inadempimento, anche parziale, della controparte, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, qualora riscontri la violazione degli obblighi di qualsiasi tipo da parte del collaboratore.

Il contratto sarà risolto di diritto in caso di mancata sussistenza di legge (rilevabile in qualunque momento) in capo all'incaricato ed in particolare a seguito della verifica della dichiarazione attestante l'assenza di situazioni di incompatibilità previste dall'art. 39 novies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, senza che nulla sia dovuto

all'incaricato per l'eventuale lavoro svolto e salvo risarcimento del danno in capo all'amministrazione.

Articolo 8
(Clausola Penale)

Nel caso di inadempimento definitivo degli obblighi contrattuali da parte del collaboratore nell'esatta esecuzione della prestazione, l'ICL quantifica il danno in un importo pari a 1/10 (un decimo) del compenso pattuito.

Articolo 9
(Modifiche o integrazioni al contratto)

Qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti per iscritto.

Articolo 10
(Utilizzazione e pubblicazione dei risultati)

Il collaboratore cede all'ICL ogni e qualsiasi diritto sull'attività svolta e sul prodotto ottenuto, senza avere nulla a pretendere. L'ICL potrà liberamente utilizzare il risultato derivante dall'attività oggetto del presente contratto allo scopo di diffonderlo ed agevolare la conoscenza.

Articolo 11
(Clausola di rinvio)

Per quanto non espressamente pattuito, le parti rinviando alla disciplina vigente in materia di contratti di consulenza, nonché agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente contratto.

Articolo 12
(Foro competente)

Competente a risolvere eventuali controversie che dovessero sorgere dall'applicazione del presente contratto è il Foro di Trento.

Per l'ISTITUTO CULTURALE LADINO
Dott.sa Brovadan Daniela

IL COLLABORATORE
Alberto Chiochetti

Vigo di Fassa,

Parte integrante alla Determinazione del Direttore n. 68 del 22 giugno 2016

Vigo di Fassa, 22 giugno 2016

Firmato da: BROVADAN DANIELA
Motivo: competenza
Luogo: vigo di fassa
Data: 22/06/2016 16:31:27

